

**Ricorso del Groupement des Cartes Bancaires «CB» contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 25 luglio 2003**

**(Causa T-266/03)**

(2003/C 251/24)

*(Lingua processuale: il francese)*

Il 25 luglio 2003 il Groupement des Cartes Bancaires «CB», con sede in Parigi (Francia), con gli avv.ti Alain Georges e Javier Ruiz Calzado, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 7 maggio 2003, n. C(2003)1524/9, con cui si ingiungeva al Groupement des Cartes Bancaires «CB» e alle sue filiali di sottoporsi a una verifica ai sensi dell'art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio n. 17 <sup>(1)</sup>;
- ordinare l'eliminazione dal fascicolo di tutti documenti prelevati e di altri elementi portati a conoscenza della Commissione durante la verifica e la loro restituzione al Groupement;
- condannare la Commissione all'integralità delle spese sostenute dal Groupement nell'ambito del presente ricorso di annullamento.

*Motivi e principali argomenti*

A sostegno del suo ricorso la parte ricorrente, con il primo motivo dello stesso, lamenta l'asserita violazione dell'obbligo di motivazione di cui alla decisione impugnata. La Commissione avrebbe omesso di precisare le presunzioni che intendeva accertare. Il ricorrente sarebbe stato pertanto impossibilitato a comprendere la portata del suo dovere di collaborazione pur facendo salvi al contempo i suoi diritti di difesa. Sarebbe stato altresì impossibilitato a sapere se la verifica prescritta riguardasse alcune misure già notificate alla Commissione o altre pratiche. Il ricorrente formula anche un secondo motivo relativo all'asserita violazione del principio di proporzionalità. Rileva in primo luogo che l'asserita violazione dell'obbligo di motivazione, già invocata nell'ambito del suo primo motivo, impedirebbe il controllo, sia da parte delle competenti autorità nazionali sia da parte dello stesso

Tribunale, in merito alla proporzionalità dell'accertamento ordinato. In subordine, lo stesso sostiene che il ricorso a una verifica sarebbe sproporzionato, dal momento che l'istruttoria della notifica del Groupement da parte della Commissione era ancora in corso e che esisteva una lunga e costante tradizione di cooperazione del Groupement con i servizi della Commissione.

<sup>(1)</sup> Primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato, Gazzetta ufficiale P 13 del 21.02.1962, pagg. 204-211.

**Ricorso della Socratec — Satellite Navigation Consulting, Research & Technology-GmbH contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 30 luglio 2003**

**(Causa T-269/03)**

(2003/C 251/25)

*(Lingua processuale: il tedesco)*

Il 30 luglio 2003 la Socratec — Satellite Navigation Consulting, Research & Technology-GmbH, con sede in Ratisbona (Germania), rappresentata dai sigg. M. Adolf e M. Lüken, Rechtsanwälte, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 30 aprile 2003 (COMP/M.2903);
- in via subordinata, annullare la decisione della Commissione 30 aprile 2003 (COMP/M.2903) in quanto consente alle imprese interessate DaimlerChrysler Services AG, Deutsche Telekom AG e Cofiroute S.A. di prestare servizi telematici mediante il sistema di telepedaggi per conto della Repubblica federale di Germania;
- in via subordinata, ordinare alla Commissione di imporre alle imprese DaimlerChrysler Services AG, Deutsche Telekom AG e Cofiroute S.A. di rimandare la messa in opera della notificata società comune Toll Collect GmbH

finché non saranno soddisfatte le condizioni poste all'art. 2 della decisione della Commissione COMP/M.2903;

— condannare la Commissione alle spese del procedimento.

#### *Motivi e principali argomenti*

La ricorrente è un'impresa tedesca attiva in particolare nel settore della telematica per veicoli pesanti. Essa impugna la decisione della Commissione 30 aprile 2003 con cui quest'ultima ha dichiarato la compatibilità con il mercato comune e con l'accordo SEE dell'acquisizione del controllo congiunto dell'impresa comune di nuova costituzione Toll Collect GmbH da parte delle imprese DaimlerChrysler Services AG, Deutsche Telekom AG e Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes S.A. (Cofiroute).

La ricorrente afferma che la Commissione ha ammesso la notificata concentrazione accogliendo gli impegni assunti dalle società DaimlerChrysler Services AG e Deutsche Telekom AG, il che è risultato in una valutazione errata degli effetti della concentrazione sul mercato della telematica anche in considerazione dei detti impegni. La Commissione avrebbe altresì valutato erroneamente l'idoneità degli impegni assunti a dirimere il problema della concorrenza, eliminandolo radicalmente.

Inoltre, la ricorrente sostiene che la Commissione ha definito in maniera erronea il mercato geograficamente rilevante e in maniera incompleta il mercato rilevante del prodotto.

Infine, la ricorrente contesta alla Commissione la violazione del diritto al contraddittorio della ricorrente in relazione con gli impegni assunti.

---

### **Ricorso della sig.ra María Dolores Fernández Gómez contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 4 agosto 2003**

**(Causa T-272/03)**

(2003/C 251/26)

*(Lingua processuale: il francese)*

Il 4 agosto 2003 la sig.ra María Dolores Fernández Gómez, residente a Bruxelles, rappresentata dagli avv.ti Juan Ramón Iturriagoitia e Karine Delvolvé, avocats, ha proposto, dinanzi

al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'Autorità che ha il potere di nomina 12 maggio 2003 che respinge la domanda di rinnovo del contratto di lavoro della ricorrente;
- in subordine, annullare il punto riguardante la regola anticumulo contenuto nell'informazione al personale del 14 novembre 1996, intitolata Nuova politica dell'art. 2, lett. a) del RAA;
- in subordine, condannare la convenuta a risarcire il danno subito in seguito al rigetto non fondato di proroga del contratto di lavoro della ricorrente, il quale ammonta con tutte le riserve alla somma di EUR 101 328,60, aumentata degli interessi di mora;
- condannare la convenuta a tutte le spese del procedimento.

#### *Motivi e principali argomenti*

La ricorrente ha lavorato per la Commissione come esperto nazionale distaccato dal 1° dicembre 1997 al 30 novembre 2000. In seguito essa è stata assunta come agente ausiliario dal 1° dicembre 2000 al 15 febbraio 2001. Essa beneficia, dal 16 febbraio 2001, di un contratto di agente temporaneo di 3 anni con eventuale possibilità di rinnovo di un anno. Tale contratto scade il 30 novembre 2003 e la ricorrente ne ha chiesto il rinnovo per un anno.

La ricorrente indica che tale domanda è stata rifiutata dalla Commissione sulla base di una prassi costante di prendere in considerazione la durata passata come esperto nazionale distaccato per l'applicazione della regola detta anticumulo. Ai sensi di questa regola, la durata totale di presenza del personale non funzionario alla Commissione non deve superare il periodo globale di 6 anni.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente invoca in primo luogo una violazione del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e, in particolare, del suo art. 8, nonché una violazione di altre norme delle istituzioni applicabili al personale e un errore di diritto. Secondo la ricorrente la Commissione non poteva prendere in considerazione il periodo durante il quale essa aveva lavorato come esperto nazionale distaccato per determinare la durata totale della sua presenza all'interno della Commissione.